

STATUTO

Previmoda Fondo Pensione
a Capitalizzazione per i lavoratori
dell'industria tessile-abbigliamento,
delle calzature e degli altri settori
industriali del sistema moda.

Iscritto all'albo dei fondi
pensione con il n. 117

Lo statuto è redatto
secondo lo schema
predisposto dalla COVIP.

PREVIMODA

Il tuo *futuro* è con noi.

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	pag. 3
Art. 1 - Denominazione, Fonte Istitutiva, durata, sede	pag. 3
Art. 2 - Forma giuridica	pag. 3
Art. 3 - Scopo	pag. 3
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	pag. 3
Art. 4 - Regime della forma pensionistica	pag. 3
Art. 5 - Destinatari	pag. 3
Art. 6 - Scelte di investimento	pag. 4
Art. 7 - Spese	pag. 4
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	pag. 4
Art. 8 - Contribuzione	pag. 4
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale	pag. 5
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche	pag. 5
Art. 11 - Erogazione della rendita	pag. 6
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	pag. 6
Art. 13 - Anticipazioni	pag. 7
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI	pag. 7
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	pag. 7
Art. 14 - Organi del Fondo	pag. 7
Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione	pag. 7
Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni	pag. 8
Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni	pag. 8
Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione	pag. 9
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori	pag. 10
Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni	pag. 10
Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità	pag. 11
Art. 22 - Presidente e Vice Presidente	pag. 12
Art. 23 - Responsabile del Fondo	pag. 12
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	pag. 12
Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni	pag. 13
Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità	pag. 13
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	pag. 14
Art. 27 - Incarichi di gestione	pag. 14
Art. 28 - Banca depositaria	pag. 14
Art. 29 - Conflitti di interesse	pag. 14
Art. 30 - Gestione amministrativa	pag. 14
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	pag. 15
Art. 32 - Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio	pag. 15
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI	pag. 15
Art. 33 - Modalità di adesione	pag. 15
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti	pag. 15
Art. 35 - Comunicazioni e reclami	pag. 16
PARTE VI – NORME FINALI	pag. 16
Art. 36 - Modifica dello Statuto	pag. 16
Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	pag. 16
Art. 38 - Rinvio	pag. 16

A large, light blue graphic element on the left side of the page, consisting of a vertical bar with a rounded top and a central vertical slot, and a curved line extending from the right side of the bar across the page.

STATUTO

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, Fonte Istitutiva, durata, sede

1. È costituito il "Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda - PREVIMODA", in forma abbreviata "Fondo Pensione PREVIMODA" (di seguito denominato "Fondo"), in attuazione degli accordi tra le parti stipulanti i CCNL dei comparti tessili-abbigliamento, del comparto calzaturiero e degli altri comparti industriali del sistema moda, avvenuti in data 13 luglio 1998 e successive integrazioni (di seguito denominato "Fonte Istitutiva").
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Milano.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli iscritti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo opera in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione individuale.

Art. 5 - Destinatari

1. Possono aderire al Fondo:
 - a. I lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri con rapporto di lavoro con imprese del tessile-abbigliamento, calzaturiere e del sistema moda che applicano i CCNL stipulati dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori che stipulano i CCNL per gli addetti dei settori tessile-abbigliamento, calzaturiero e del sistema moda e affini, specificati nella Fonte Istitutiva;
 - b. I dipendenti delle organizzazioni firmatarie dei CCNL per i settori tessile-abbigliamento, calzaturiero e del sistema moda, ivi incluse le organizzazioni territoriali che applichino i CCNL specificati o abbiano emesso un regolamento che preveda l'adesione alla forma previdenziale complementare prevista dal presente Statuto. Sono considerati a questi effetti dipendenti anche i lavoratori in aspettativa sindacale come previsto dall'art. 31 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e distaccati presso le predette organizzazioni firmatarie per la durata di tale distacco; ai fini della contribuzione si considera datore di lavoro l'organizzazione sindacale che eroga la retribuzione e che sia firmataria dei CCNL sopra elencati. Nei confronti di tali organizzazioni trovano applicazione soltanto le norme del presente Statuto concernenti la contribuzione.
 - c. Possono restare altresì associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto del comma 1) e sempre che per l'impresa cessionaria trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di aderente anche per l'impresa cessionaria o trasformata. L'adesione al Fondo o la permanenza in esso richiedono nell'accordo sindacale l'integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definita dalla Fonte Istitutiva, ivi incluse quelle relative alla contribuzione.

- d. I familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12 del TUIR, di lavoratori iscritti al Fondo.
 - e. Possono altresì restare associati al Fondo i seguenti lavoratori:
 - lavoratori che hanno perso i requisiti di partecipazione al Fondo ove nella nuova impresa non operi il relativo fondo pensione complementare.
2. Sono inoltre da considerare associati:
- a. gli aderenti che percepiscono le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo;
 - b. le aziende con lavoratori aderenti al Fondo;
 - c. coloro che aderiscono con conferimento tacito del TFR.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti un'adeguata possibilità di scelta. La Nota Informativa descrive le caratteristiche dei comparti ed i diversi profili di rischio e rendimento.
2. Uno dei comparti previsti al precedente comma 1 è un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto anche prima del limite minimo di 12 mesi dalla data di attivazione della posizione presso il fondo. Per le successive variazioni devono essere trascorsi almeno 12 mesi a partire dalla prima finestra disponibile per il cambio comparto.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo e riportato nella Nota Informativa. All'aderente è data la facoltà successivamente di variare il comparto trascorso un periodo minimo di 12 mesi dall'iscrizione, ovvero dall'ultima variazione. All'avvio di ogni nuovo comparto, agli aderenti in essere a tale data, è riconosciuta la facoltà di optare per il trasferimento, della propria posizione individuale al nuovo comparto, a prescindere

- dal periodo minimo di permanenza di cui al presente comma.
4. La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente;
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa,;
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto.
 - c) spese in cifra fissa, a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) riscatto della posizione individuale;
 - c.2) anticipazioni
 - d) Spese relative all'erogazione delle rendite
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota Informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra i lavoratori associati le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel Bilancio, nella Nota Informativa e nella Comunicazione Periodica.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il

conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla Fonte Istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota Informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore intenda contribuire al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. I contributi decorrono dalla data di associazione al Fondo.
8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'iscritto, di cui all'art. 7, comma 1, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività;
 - b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito

ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;

- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
 - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di

manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- c) decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati

Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 80 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 40 in rappresentanza degli aderenti, 40 in rappresen-

tanza delle aziende, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle Fonti Istitutive.

2. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno il 50% dei Delegati di ciascuna delle due componenti rimasti in carica per due mandati deve essere rinnovato. In ogni caso non è possibile rimanere in carica per più di tre mandati. Tutti i Delegati, anche i subentranti di cui al successivo comma 3), ove non rieletti, decadono con la prima Assemblea successiva alla proclamazione dei risultati delle elezioni.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il Bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione e redatto secondo le indicazioni della Commissione di Vigilanza;
 - b) elegge i Consiglieri di Amministrazione e i componenti del Collegio dei Sindaci secondo quanto previsto ai successivi artt. 18 e 24;
 - c) delibera sul compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
 - d) definisce gli indirizzi generali del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria;
 - e) decide la revoca degli Amministratori e dei Sindaci;
 - f) esercita l'azione di responsabilità contro gli Amministratori ed i Sindaci;
 - g) decide l'esclusione degli aderenti in merito alle problematiche inerenti al rapporto associativo;
 - h) su proposta del Consiglio di Amministrazione, sceglie il Revisore o la Società di Revisione iscritti nell'apposito registro a cui affidare il controllo contabile;
- i) definisce ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera circa le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione ovvero da almeno la metà dei Rappresentanti dell'Assemblea. Dette modifiche sono soggette ad approvazione da parte della Commissione di Vigilanza;
- b) delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo, le relative modalità e nomina i Liquidatori con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i Rappresentanti dell'Assemblea.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con contestuale indicazione del luogo, giorno e ora, ordine del giorno e trasmissione dell'eventuale documentazione. L'Assemblea si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente. La convocazione è effettuata a mezzo raccomandata da inviare ai Delegati almeno quindici giorni prima della data della riunione. Qualora ad insindacabile giudizio del Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente sussistano ragioni di urgenza è ammessa la convocazione per telefax, telegramma o posta elettronica contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 4 componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 60% dei Delegati e delibera con il voto favorevole

- della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione sarà assunta con la maggioranza prevista dall'art. 21, comma 1, c.c.
5. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno quattro quinti dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti, salvo quanto previsto all'art. 16 comma 3) lettera b); in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti, e purché vi sia il voto favorevole di almeno dieci Delegati appartenenti a ciascuna delle due componenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
 6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
 7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, anche non Delegato, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.
 8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori associati e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati. Almeno un terzo dei Consiglieri, dei quali metà in rappresentanza degli aderenti e metà in rappresentanza delle aziende, deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti all'art. 4, comma 2, lett. a) o b) del D.M. Lavoro n. 211/97
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - a) in attuazione del principio di pariteticità i Delegati dei lavoratori ed i Delegati delle imprese in seno all'Assemblea provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi 6 consiglieri, sulla base di liste di candidati predisposte da ciascuna parte istitutiva o da organizzazioni sindacali che abbiano sottoscritto successivamente per adesione la Fonte Istitutiva e che siano rappresentate in Assemblea o da Delegati facenti parte dell'Assemblea, e sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e delle imprese; ciascun Delegato può sostenere la presentazione di una sola lista chiusa. Nella compilazione delle liste i promotori tengono adeguatamente conto della candidatura di Delegati in Assemblea. Il candidato a consigliere di amministrazione che rivesta già la carica di Delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.
 - b) le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri eleggibili. Ciascun Delegato può votare una sola lista. La lista che otterrà un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei votanti di ciascuna parte otterrà la totalità dei consiglieri. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto quorum l'elezione verrà ripetuta. Alle terze votazioni si procederà al ballottaggio tra le due liste che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti al ballottaggio, la carica di consigliere sarà attribuita in ragione del 50% per ciascuna lista. Gli eletti di ciascuna lista entrata al ballottaggio saranno individuati secondo l'ordine di lista.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, l'Assemblea dovrà essere convocata entro 60 giorni e la relativa componente di appartenenza dovrà procedere alla sua sostituzione.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulti sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 2 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) elegge il Presidente e il Vice Presidente del Fondo, che sono individuati fra gli stessi membri del Consiglio di Amministrazione;
 - b) definisce le norme operative interne;
 - c) provvede all'organizzazione del Fondo e ne cura la gestione; nomina un direttore generale del Fondo e ne fissa compiti e competenze; questi deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità come definiti dalla normativa vigente;
 - d) predisporre e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il Bilancio; inoltre redige la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta e programmata dal Fondo;
 - e) con il voto favorevole di almeno 9 componenti, presenti almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) o b) del D. M. Lavoro n. 211/97, rispettivamente eletti uno dalle aziende ed uno dagli aderenti:
 - decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni, in relazione a quanto previsto al successivo art. 27, nonché verifica i risultati della gestione delle risorse del Fondo mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili;
 - individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
 - individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria, stipulando la relativa convenzione;
 - individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, la/e compagnia/e di assicurazione per l'erogazione delle rendite, stipulando le relative convenzioni;
 - individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, il soggetto cui affidare la gestione amministrativa del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
 - esercita i diritti di voto eventualmente connessi ai valori mobiliari conferiti in gestione, anche mediante apposite deleghe;
 - f) determina annualmente, sulla base del preventivo di spesa e secondo i criteri stabiliti dalla Fonte Istitutiva, le spese di cui all'art. 7 dello Statuto;
 - g) sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo, alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo, di cui

all'art. 37 dello Statuto; tali modifiche devono essere comunicate alla Commissione di vigilanza ed approvate da quest'ultima;

- h) adotta le modifiche statutarie in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie, nonché di sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza;
- i) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti in materia di andamento finanziario ed amministrativo del Fondo in conformità ai criteri elaborati dalla Commissione di Vigilanza;
- j) designa un segretario per la verbalizzazione delle sue riunioni;
- k) definisce in dettaglio il contenuto della Nota Informativa, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla Commissione di Vigilanza;
- l) vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente; nelle deliberazioni assunte in merito a problematiche di conflitti di interesse devono essere presenti almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) o b) del D. M. Lavoro n. 211/97, rispettivamente eletti uno dalle aziende ed uno dagli aderenti;
- m) riferisce alla Commissione di Vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del Fondo;
- n) avvia le procedure per le elezioni per l'insediamento o il rinnovo dell'Assemblea secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
- o) può attribuire incarichi a uno o più consiglieri per specifiche funzioni; in caso di conferimento di incarichi, il Consiglio può attribuire un compenso aggiuntivo al consigliere incaricato.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno - con indicazione del luogo, giorno e ora - e della eventuale documentazione, a mezzo raccomandata, telex, telegramma o posta elettronica, da spedire ai componenti del Consiglio stesso e del Collegio dei Sindaci almeno sette giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione almeno tre giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno 1/3 dei componenti lo richiedano.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale firmato congiuntamente da chi presiede la riunione e dal segretario.
5. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
7. Le deliberazioni, salvo quanto previsto all'art. 20 comma 2), lettera e), sono assunte a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, con il doppio voto del Presidente.
8. È consentita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza, purché il segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene la sede formale della riunione, e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in teleconferenza, dandone atto a verbale. È demandato al Consiglio di Amministrazione l'emanazione delle regole per la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio.

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente ed a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - b) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;
 - c) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi;
 - e) salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza;
 - f) cura la regolare tenuta del libro giornale, del libro dei soci e di ogni altra scrittura contabile;
 - g) cura le comunicazioni periodiche agli iscritti sull'andamento finanziario ed amministrativo del Fondo, anche con riferimento all'evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità alle delibere adottate dalla Commissione di Vigilanza;
 - h) trasmette alla Commissione di Vigilanza le delibere aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e del Regolamento elettorale per la conseguente approvazione; inoltre, trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione delle Fonti Istitutive con allegata nota descrittiva;
 - i) comunica alla Commissione di Vigilanza le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;
 - l) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 23 - Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requi-

- siti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
 - a. verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - b. vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
 - c. inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo ed ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - d. vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti;
7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
 - si procede, disgiuntamente, mediante liste

presentate da ciascuna parte istitutiva o da organizzazioni sindacali che abbiano sottoscritto successivamente per adesione l'Accordo Istitutivo, e sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e delle imprese. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei Sindaci effettivi eleggibili da ciascuna parte (due) più un supplente che deve essere specificamente indicato. Ciascun Delegato può sottoscrivere e votare una sola lista. Risultano eletti i candidati indicati nelle due liste votate ciascuna dalla maggioranza dei Delegati della relativa componente.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.
9. Il candidato a Sindaco che rivesta già la carica di delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
3. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni.
2. Le convocazioni sono fatte mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
 8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
 3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
 4. Gli Amministratori e i Sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Covip sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
 5. Lo svolgimento di funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli associati;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Covip.

Art. 32 - Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla Relazione Generale, dalla Relazione del Collegio dei Sindaci e del Revisore o della società incaricata del controllo contabile.
3. Il Bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del Revisore o della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà

di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della Fonte Istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti Istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti Istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. Salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, l'associazione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda al datore di lavoro.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota Informativa, il Bilancio e l'eventuale relazione della società di revisione, il Documento sulle Anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione del Fondo.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendono necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della Fonte Istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

www.previmoda.it



PREVIMODA Fondo Pensione

Viale Sarca, 223 • 20126 Milano

T. +39 02 66101340 • F. +39 02 66105169

fondo.previmoda@previmoda.it

www.previmoda.it